



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30 DEL 19.11.2007

**Oggetto: Misure urgenti nei confronti della tubercolosi bovina nel territorio della ASL N. 1 di Sassari.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 14 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 14 giugno 1968 e successive modifiche;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15, sul riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna;
- VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse";
- VISTO il Decreto Legislativo del 30-12-1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25.07.1995 n. 33/41 "Protocollo per la sorveglianza della tubercolosi in Sardegna";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30.04.1996 sulla identificazione e registrazione degli animali;
- VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n°31;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;
- VISTA la Circolare n. 4 del 13 marzo 1998 del Ministero della Sanità "Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica – Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti dei loro conviventi e contatti";
- VISTO il Decreto 29 luglio 1998 "Modificazione della scheda di notifica di un caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990;
- VISTO il "Documento di linee guida per il controllo della malattia tubercolare" del 15 dicembre 1998 della Conferenza Stato-Regioni, pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1999;
- VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";
- VISTO il Regolamento 1760/2000/CE del 17.07.2000;
- VISTO il Regolamento 2004/853/CE del 29 aprile del 2004, Allegato I, sezione IX;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO il Decreto 10 ottobre 2006 del Ministero della Salute che determina l'indennità di abbattimento degli animali infetti;
- VISTO il Decreto n. 03 del 19.02.2007, attuazione del Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovina e caprina Anno 2007;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30 DEL 19.11.2007

VISTE	le segnalazioni di focolai di tubercolosi bovina relative all'anno 2007 in alcune parti del territorio della ASL N. 1 di Sassari;
CONSIDERATO	che l'infezione tubercolare da <i>Mycobacterium bovis</i> può essere trasmessa dall'animale malato all'uomo e viceversa;
CONSIDERATO	altresì che i lavoratori del settore zootecnico possono costituire una categoria con un particolare rischio di esposizione;
SENTITE	le indicazioni tecniche espresse da parte del gruppo regionale di lavoro "Stop TBC", dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR);
VISTA	la proposta operativa del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL n. 1 di Sassari;
VALUTATA	l'opportunità di definire misure specifiche di controllo della tubercolosi in tale parte di territorio, e di specificare le attività integrate nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione;
RITENUTO	necessario adottare misure urgenti finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sanità del patrimonio zootecnico regionale;

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale;

DECRETA

**Articolo 1: Definizioni**

1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) **Azienda**: la sede principale dell'azienda, come definita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996.
  - b) **Pertinenza aziendale**: una sede secondaria dell'azienda, geograficamente separata dalla stessa, all'interno della quale possono essere detenuti temporaneamente o stabilmente tutti o parte degli animali della stessa azienda.
  - c) **Pascoli comuni**: i territori pubblici di proprietà comunale o demaniale, gestiti dal Comune o dati in concessione ad altri Enti, nei quali è autorizzato il pascolo degli animali domestici.
  - d) **Zone di pascolo**: i pascoli comuni di cui al comma precedente e i terreni privati ad essi contigui non opportunamente recintati.
  - e) **Caratterizzazione geografica**: il posizionamento mediante coordinate dei limiti geografici, la definizione della superficie e dei confini naturali e/o artificiali di un'area geografica quale per esempio un pascolo comune.

**Articolo 2: Ambito territoriale**

1. Ai sensi del presente Decreto è definita *zona di attenzione* per tubercolosi bovina la parte della provincia di Sassari, comprendente l'intero territorio dei comuni di cui all'Allegato 1.
2. La zona di attenzione e le zone di pascolo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) sono sottoposte a misure straordinarie di controllo finalizzate alla ricerca ed all'eradicazione di eventuali fonti residue di micobatterio tubercolare.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE

L'Assessore

**DECRETO N. 30 DEL 19.11.2007**

**Articolo 3: Anagrafe delle aziende e dei pascoli comuni**

1. In tutta la zona di attenzione, comprese le zone di pascolo, i Servizi veterinari rilevano, in assenza del dato, le coordinate geografiche della sede principale dell'azienda e registrano, se esistenti, le pertinenze secondarie in Banca Dati Nazionale (BDN); le consistenze degli animali e la georeferenziazione riferite ad ogni pertinenza aziendale sono inserite nel sistema informativo della banca dati locale.
2. I pascoli comuni devono essere censiti, geograficamente caratterizzati e registrati in BDN con un codice aziendale apposito assegnato all'ente gestore del pascolo. Le coordinate del pascolo sono registrate in BDN facendo riferimento al centroide geografico.
3. Nei pascoli comuni caratterizzati dalla effettiva suddivisione geografica del territorio in più unità epidemiologicamente distinte, la ASL può individuare una o più sub-unità del pascolo, assegnando uno specifico codice aziendale per ognuna di esse. In tal caso le qualifiche e le movimentazioni dovranno fare riferimento ai singoli codici aziendali.
4. Fatte salve le prescrizioni di cui al Regolamento 2000/1760/CE e successive modifiche, tutti i capi bovini presenti nella zona di attenzione di cui all'allegato 1, compresi i capi di nuova introduzione e quelli nati sino al 30.05.2008, con priorità nei confronti dei capi presenti nelle zone di pascolo, devono essere identificati elettronicamente a cura della ASL mediante l'inserimento di un transponder endoruminale entro il 30.06.2008.
5. I capi così identificati devono essere registrati nella BDN. La pertinenza in cui risiedono i capi di cui sopra è registrata in banca dati locale.
6. Contestualmente ai controlli sanitari, la registrazione dei capi bovini insistenti all'interno dei pascoli comuni nel codice aziendale riferito agli stessi, deve essere effettuata come movimentazione in entrata dalla sede principale dell'azienda di origine entro il termine del 30.05.2008.
7. Successivamente al 30.06.2008, l'obbligo di identificazione elettronica è previsto per tutti i bovini movimentati verso le zone di pascolo, compresi i capi di nuova introduzione e quelli nati dopo il 30.05.2008, e le spese sono a carico del proprietario o detentore degli animali da movimentare.

**Articolo 4: Misure di controllo e di eradicazione in allevamento**

1. Oltre ai controlli obbligatori previsti dal D.A.I.S n. 03/2007, tutti gli animali presenti nella zona di attenzione che non sono stati controllati dopo il 01.09.2007, devono essere sottoposti a prova tubercolinica entro il 31.01.2008.
2. In tutte le aziende positive alla prova tubercolinica, in quelle di provenienza dei capi con lesioni tubercolari all'ispezione al mattatoio, nonché in tutte le aziende epidemiologicamente correlate con le aziende di cui sopra, sono eseguite contemporaneamente alle prove tubercoliniche le prove diagnostiche del gamma-interferone su tutti i capi controllabili.
3. Gli allevamenti caprini presenti nelle zone di pascolo sono sottoposti ad una prova tubercolinica.
4. I capi riscontrati positivi alla prova tubercolinica, o che abbiano evidenziato al test con il gamma-interferone esito positivo o non discriminante, sono macellati ai sensi del D.M. n. 592 del 15 dicembre 1995. Ai proprietari sono corrisposti entro sessanta giorni dalla macellazione gli indennizzi



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE

L'Assessore

**DECRETO N. 30 DEL 19.11.2007**

di cui alla Legge 14 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche, secondo i criteri previsti dal Decreto Ministeriale del 14 giugno 1968 e successive modifiche.

5. Nei focolai in cui sono presenti caprini le misure sanitarie di restrizione e di controllo sono parimenti applicate agli animali della specie caprina.
6. Al fine di consentire i controlli di cui ai commi precedenti, in ogni azienda e in ogni pertinenza aziendale nella quale sono tenuti bovini, il proprietario è tenuto a realizzare adeguate strutture di contenzione, quali recinti e passaggi obbligati, atti a consentire agevolmente lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Nei pascoli comuni utilizzati da bovini tali strutture sono realizzate dal Comune o dall'ente gestore dei pascoli.

**Articolo 5: Misure di controllo al mattatoio**

1. Nell'allegato IV del DPR 317/96 riferito a bovini e caprini provenienti dalla zona di attenzione e destinati alla macellazione, il veterinario ufficiale annota nel quadro E la dicitura "*capo proveniente da zona di attenzione per tubercolosi*". Il veterinario ufficiale competente sul mattatoio vigila sull'avvenuta distruzione dei transponder endoruminali.
2. L'ispezione delle carcasse degli animali di cui al precedente comma deve avvenire in modo conforme alla scheda di rilevamento dati al macello di cui al Piano nazionale di eradicazione della Tubercolosi.
3. I capi positivi ai test diagnostici sono inviati al mattatoio per l'abbattimento entro trenta giorni dalla diagnosi. Le operazioni di carico e spedizione degli animali di cui sopra sono effettuate sotto vincolo sanitario con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale.

**Articolo 6 : Movimentazioni**

1. Le movimentazioni di bovini in uscita dalla zona di attenzione e dalla zona di pascolo, fatta eccezione per quelle per immediata macellazione, sono vietate per un periodo di novanta giorni dall'emanazione del presente decreto.
2. In deroga al comma precedente, sono autorizzate le movimentazioni verso centri di ingrasso, rispondenti ai requisiti di cui all'Allegato 2.  
Il Servizio veterinario competente sull'azienda speditrice notifica l'invio degli animali al Servizio veterinario competente sul centro di ingrasso di destinazione, almeno 48 ore prima della partenza.
3. Allo scadere dei novanta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono autorizzate le movimentazioni da vita in uscita dalla zona di attenzione, con esclusione delle zone di pascolo, per le aziende bovine che soddisfino le seguenti condizioni:
  - a) Tutti gli animali della specie bovina detenuti in azienda siano stati sottoposti a due prove tubercoliniche con esito favorevole effettuate a partire dalla data di emanazione del D.A.I.S. n. 03 del 19-02-2007; nel caso di coesistenza con animali della specie caprina, questi siano stati sottoposti con esito favorevole ad una prova allergica;
  - b) Tutti gli animali da movimentare siano stati sottoposti a prova allergica con esito favorevole da non oltre trenta giorni prima della partenza;
  - c) Non siano stati introdotti in azienda bovini o caprini provenienti dalle zone di pascolo da meno di sessanta giorni;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE**

L'Assessore

**DECRETO N. 30 DEL 19.11.2007**

- d) Il veterinario ufficiale abbia escluso contatti con allevamenti infetti o sospetti infetti di tubercolosi;
  - e) Tutte le pertinenze dell'azienda siano state censite e georeferenziate;
  - f) Tutti i bovini dell'azienda siano stati identificati elettronicamente.
4. Allo scadere dei novanta giorni dall'emanazione del presente decreto sono autorizzate le movimentazioni da vita in uscita dalle zone di pascolo alle seguenti condizioni:
- a) Tutti gli animali della specie bovina presenti nell'unità epidemiologica siano stati sottoposti a due prove tubercoliniche effettuate a partire dal 01.09.2007, a distanza di almeno sei mesi;
  - b) Nel caso di coesistenza con animali della specie caprina, questi siano stati sottoposti con esito favorevole ad una prova allergica;
  - c) Tutti gli animali da sottoporre a movimentazione siano stati sottoposti a prova allergica con esito favorevole da non oltre trenta giorni prima della partenza;
  - d) Tutti i bovini da movimentare siano stati identificati elettronicamente.
5. In deroga ai commi precedenti il Servizio veterinario dell'ASL N. 1 di Sassari può autorizzare, in casi di comprovata necessità, le movimentazioni in uscita dalla zona di pascolo, esclusivamente verso il corpo aziendale principale e fatte salve le prescrizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.
6. La movimentazione da vita all'interno della zona di attenzione tra diverse pertinenze della stessa azienda, ad esclusione delle zone di pascolo, è autorizzata dal veterinario ufficiale anche senza esecuzione di test tubercolinico per le aziende che abbiano concluso i controlli sull'intera unità epidemiologica.
7. La movimentazione da vita all'interno della zona di attenzione tra diverse aziende bovine è autorizzata esclusivamente per le aziende che abbiano completato i controlli sull'intera unità epidemiologica, previo esito favorevole della prova allergica sui capi da movimentare eseguita da non oltre 30 giorni dalla partenza.

**Articolo 7: Misure sanitarie urgenti nei pascoli comuni**

- 1. La ASL N. 1 di Sassari fornisce il necessario supporto tecnico ai Comuni ove ricadano le zone di pascolo di cui all'art. 1, ed all'Ente Foreste della Sardegna, ove rivesta il ruolo di gestore del pascolo comune, nella stesura di un regolamento sull'accesso ai pascoli comuni.
- 2. La regolamentazione di cui al comma precedente deve prevedere opportuni periodi di vuoto sanitario, se necessario scaglionati nelle varie frazioni del pascolo, durante il quale l'accesso al pascolo è interdetto per consentire le operazioni di cui al comma 3.
- 3. Nei pascoli comuni durante i periodi di divieto di pascolo e vuoto sanitario, la ASL N. 1 di Sassari fornisce il supporto tecnico per le operazioni di bonifica e disinfezione delle sorgenti e dei punti di abbeverata. In questi periodi sarà intensificata la vigilanza sull'identificazione degli animali.
- 4. I cinghiali abbattuti nell'areale nel quale sono stati riscontrati casi di tubercolosi nel cinghiale, devono essere sottoposti ad ispezione sanitaria delle carcasse da parte del Servizio veterinario della ASL, che istituisce a tal scopo un servizio gratuito di ispezioni, coordinato con le attività di controllo in essere per le pesti suine.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE

L'Assessore

**DECRETO N. 30 DEL 19.11.2007**

**Articolo 8: Integrazione istituzionale e flussi informativi**

1. I Servizi veterinari comunicano al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL gli esiti delle indagini epidemiologiche e degli accertamenti eseguiti e i nominativi dei proprietari di aziende bovine sede di focolaio o epidemiologicamente correlate, e collaborano con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica alla conduzione dell'analisi del rischio volta all'attuazione delle misure di prevenzione sui soggetti esposti.
2. I Servizi di Igiene Pubblica comunicano al Servizio di Sanità Animale gli esiti delle indagini epidemiologiche relative ai casi di tubercolosi verificatisi in soggetti esposti, per motivi hobbistici o professionali, ad un rischio di contagio dagli animali.
3. Le indagini epidemiologiche, gli esiti dei test diagnostici effettuati e dei provvedimenti adottati in applicazione del presente Decreto, sono trasmessi al Dipartimento Prevenzione della ASL ed al Servizio Prevenzione dell'Assessorato secondo le modalità dallo stesso opportunamente specificate.
4. L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale realizza un sistema informativo contenente i dati derivanti dall'anagrafe animale, dalle movimentazioni, dai risultati dei test di campo e di laboratorio condotti sugli animali domestici e selvatici, al fine di realizzare ed aggiornare l'analisi del rischio tubercolosi bovina a livello locale e regionale.
5. Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, nell'ambito del gruppo "Stop TBC", elabora apposite linee operative d'indirizzo, finalizzate al miglioramento della conoscenza della situazione epidemiologica degli animali domestici e della popolazione umana.
6. Il Servizio di Sanità Animale della ASL N. 1 di Sassari realizza ed aggiorna in forma informatizzata il registro aziendale dei pascoli comuni della zona di attenzione. Gli aggiornamenti periodici di tali registri sono trasmessi ai Comuni o agli Enti che gestiscono in concessione i pascoli stessi.

**Articolo 9: Sanzioni**

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582, 27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. Per quanto non previsto nei commi 1. e 2. del presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.
4. Alle aziende che effettuino movimentazioni di bovini in difformità da quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Decreto viene inoltre sospesa la qualifica di ufficialmente indenne. I costi dei successivi accertamenti per il nuovo ottenimento della qualifica sono a carico del proprietario.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE

L'Assessore

**DECRETO N. 30 DEL 19.11.2007**

**Articolo 10: Disposizioni Economiche e finanziarie**

1. Le spese per l'esecuzione dei test di laboratorio trovano copertura nella U.P.B. S05.02.001, cap. SC05 0350, del bilancio regionale 2007.
2. Le spese per l'abbattimento dei capi, troveranno copertura nella U.P.B. S05.02.003 capitolo SC 05.0396 in relazione alle autorizzazioni di spesa nell'esercizio finanziario anno 2008. La ASL N. 1 di Sassari provvede ad erogare, nei termini di legge, agli allevatori i relativi indennizzi, che saranno rimborsati dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale previa rendicontazione delle spese sostenute.
3. Le spese per l'incarico di personale veterinario al fine di completare nei tempi previsti le operazioni di cui agli artt. 3 e 4, quantificate in € 60.000,00 troveranno copertura nella U.P.B. S05.02.003, cap SC05 0393, in relazione alle autorizzazioni di spesa nell'esercizio finanziario anno 2008 e saranno trasferite alla ASL competente, previa rendicontazione delle spese sostenute e relazione tecnica sulle azioni svolte e sui risultati ottenuti.
4. Le spese relative alla identificazione elettronica degli animali, hardware e software compresi, sono poste a carico dell'ASL N. 1 di Sassari.

**Articolo 11: Disposizioni Finali**

1. I Direttori Generali, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, i Comuni, le Forze dell'Ordine, gli allevatori e i cacciatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente decreto.
2. Il presente decreto entra immediatamente in vigore, sarà pubblicato sul Buras, e resta in vigore sino al 31.12.2008.
3. I successivi aggiornamenti relativi alla delimitazione dei territori di cui all'articolo 2 del presente decreto, conseguenti all'evoluzione della situazione epidemiologica, saranno emanati con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

**L'Assessore**

Nerina Dirindin

VB 4.3  
RP 4.1  
SF 4.3  
SM Resp. 4.3  
RP Resp 4.2  
DC Dir. Serv. Prev.  
GP Dir Gen San.